



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALASSIO

[sede nel porto di Loano, molo Francheville, 3 – ucalassio@mit.gov.it – 010 2777800]

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE – ORDINANZA N. 52/2014

Il Capo del Circondario marittimo di Alassio, Tenente di Vascello Alessandro Guerri,

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il D. Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della Legge n. 172 del 18 luglio 2003 ed il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D. Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005;

VISTE le "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate" approvate dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 156/2013 così come modificate dalla D.G.R. n. 1057/2013;

VISTA l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 33/2013 emessa da questo Ufficio circondariale marittimo in data 30 aprile 2013;

VISTA l'Ordinanza sulla navigazione da diporto n. 25/2010 emessa da questo Ufficio circondariale marittimo in data 26 aprile 2010;

RITENUTO necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Circondario marittimo di Alassio allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione marittima;

ORDINA:

Sommario

CAPO I [DEFINIZIONI]	4
Art. 1: strutture balneari	
Art. 2: litorale libero	
Art. 3: mare interessato dalla balneazione	
Art. 4: bagnante	
Art. 5: stagione balneare	
Art. 6 : stagione balneare obbligatoria	
Art. 7: orario di apertura delle strutture balneari	
Art. 8: elioterapia	
Art. 9: balneazione non sicura	
Art. 10: bandiera rossa	
Art. 11: segnaletica di sicurezza	
Art. 12: corridoio di lancio	
Art. 13: limite acque sicure	
Art. 14: misurazione della velocità in mare	
CAPO II [TUTELA DELLA BALNEAZIONE]	6
Art. 15: aree destinate alla balneazione in via prioritaria	
Art. 16: altre aree interessate dalla balneazione	
Art. 17: zone di mare vietate alla balneazione	
CAPO III [SERVIZIO DI SALVATAGGIO]	7
Art. 18: descrizione generale	
Art. 19: obbligatorietà del servizio di salvataggio	
Art. 20: dimensioni del fronte mare vigilato da una singola postazione	
Art. 21: consorzio tra “strutture balneari” adiacenti per la vigilanza di tratti di litorale comuni	
Art. 22: assistente bagnanti	
Art. 23: attività svolte dall’assistente bagnanti durante la “stagione balneare” nell’esercizio delle sue funzioni	
Art. 24: postazione dedicata all’assistente bagnanti e sue dotazioni	
Art. 25: deroghe alla postazione indicata all’Art. 24	
Art. 26: altre dotazioni di sicurezza	
Art. 27: disposizioni particolari per strutture destinate a colonie balneari	
Art. 28: disposizioni particolari per piscine e vasche adibite alla balneazione	
Art. 29: utilizzo di unità cinofile	
Art. 30: utilizzo di moto d’acqua	

CAPO IV [APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO].....	11
Art. 31: generalità	
Art. 32: dotazioni di primo soccorso	
CAPO V [CORRIDOI DI LANCIO].....	12
Art. 33: generalità	
Art. 34: norme di comportamento all'interno dei corridoi di lancio	
CAPO VI [APPOSIZIONE DEI SEGNALAMENTI E COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ MARITTIMA]	13
Art. 35: generalità	
Art. 36: segnalazione	
Art. 37: comunicazioni all'Autorità marittima	
CAPO VII [DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE].....	15
Art. 38: generalità	
CAPO VIII [DISCIPLINA DELLA PESCA]	15
Art. 39: pesca professionale	
Art. 40: pesca sportiva	
CAPO IX [DEROGHE]	17
Art. 41: articolo unico	
CAPO X [DISPOSIZIONI FINALI]	17
Art. 42: articolo unico	

CAPO I [DEFINIZIONI]

Art. 1: strutture balneari

Sono strutture balneari tutti i tratti di litorale interessati dalla presenza di un'organizzazione che favorisce o induce alla balneazione.

Art. 2: litorale libero

Tutti i tratti di litorale, spiaggia o scogliera, la cui occupazione od uso non sono stati assegnati ad alcun soggetto determinato o determinabile.

Art. 3: mare interessato dalla balneazione

Ogni tratto di mare, adiacente o meno alla costa, in cui sono presenti persone che effettuano la balneazione o l'osservazione dei fondali con maschera [*cd. snorkeling*].

Art. 4: bagnante

Ogni persona, fruitore o meno di struttura balneare determinata o determinabile, che abbia una parte del corpo a contatto con acqua di mare.

Art. 5: stagione balneare

La stagione balneare è il periodo dell'anno compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno¹.

Art. 6 : stagione balneare obbligatoria

La stagione balneare obbligatoria è il periodo, compreso tra il 1 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, in cui la struttura balneare deve assicurare un totale funzionamento ai fini balneari¹ all'interno degli orari di cui all'art. 7.

Art. 7: orario di apertura delle strutture balneari

Le strutture balneari devono garantire l'apertura durante il seguente orario giornaliero minimo¹:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

Art. 8: elioterapia

La destinazione di tratti di litorale ad attività elioterapica consiste nell'allestimento di apprestamenti utili a consentire ai fruitori del litorale l'esposizione al sole e lo svolgimento di attività ludiche, nonché nell'attivazione delle attività secondarie. È vietato fornire servizi collegati con la balneazione o che la possano indurre anche indirettamente. L'attività elioterapica può essere offerta al pubblico esclusivamente al di fuori delle date che individuano la stagione balneare [Art. 5].

Art. 9: balneazione non sicura

1] La balneazione non sicura è quella effettuata:

¹ Periodi definiti dalle competenti ordinanze emanate dai Comuni costieri in ottemperanza alle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate" approvato con D.G.R. della Liguria n. 156 del 15 febbraio 2013, così come modificato dalla D.G.R. della Liguria n. 1057 del 2 agosto 2013.

- su tratti di litorale libero privi di servizio di salvamento;
- su tratti di litorale con struttura balneare ma al di fuori degli orari di apertura al pubblico ovvero al di fuori delle date di inizio/fine della stagione balneare per quella struttura;
- su tratti di litorale con struttura balneare e servizio di salvamento attivo, tuttavia in presenza di condizioni meteo-marine avverse.

2] La balneazione non sicura è segnalata mediante l'esposizione della "bandiera rossa" descritta all'Art. 10.

Art. 10: bandiera rossa

1] La bandiera rossa indica la "balneazione non sicura" [Art. 9] e deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere issata, a cura del gestore della struttura balneare, su un pennone alto non meno di 3 metri, in posizione ben visibile;
- essere di colore rosso vivo;
- essere di dimensioni non inferiori a: 50 x 40 cm.

2] La bandiera rossa deve essere issata al termine del servizio di vigilanza giornaliero dell'assistente bagnanti ed ammainata all'inizio della vigilanza del turno successivo. Essa viene issata anche in caso di condizioni meteo marine avverse.

Art. 11: segnaletica di sicurezza

1] Le seguenti avvertenze di sicurezza, il cui obbligo di affissione è disciplinato dalla presente Ordinanza, devono essere riportate, con caratteri neri su sfondo bianco, su cartelli con le seguenti dimensioni minime: 40x30 cm. Se un singolo cartello riporta più di una indicazione di sicurezza esso deve avere dimensioni minime: 40x60 cm.

Avvertenza 1: "BALNEAZIONE NON SICURA – SERVIZIO DI SALVATAGGIO NON PRESENTE".

Avvertenza 2: "LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE [200 METRI DALLA COSTA] NON SEGNALATO"

Avvertenza 3: "LIMITE ACQUE SICURE [FONDALE MAGGIORE DI 1,60 MT.] NON SEGNALATO"

Avvertenza 4: "CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE"

Avvertenza 5: "STRUTTURA A DESTINAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELIOTERAPICA - SERVIZIO DI SALVATAGGIO NON PRESENTE"

Avvertenza 6: "BALNEAZIONE NON SICURA AL DI FUORI DEL PERIODO E DELL'ORARIO SOPRAINDICATO PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"

2] Ulteriori prescrizioni:

- ogni avvertenza deve essere tradotta in lingua inglese ed, eventualmente, in altre lingue;
- ogni avvertenza, o più avvertenze contenute nel medesimo cartello, devono essere precedute dalla scritta "ATTENZIONE", riportata in caratteri di maggiori dimensioni rispetto a quelli delle avvertenze ed in colore rosso;
- ogni cartello, in basso o sulla sommità, deve riportare la scritta "emergenza in mare – tel. 1530 – Guardia Costiera".

3] Il gestore di struttura balneare è responsabile dell'integrità della segnaletica di sicurezza: la segnaletica deve essere prontamente ripristinata qualora, per qualsiasi motivo, sia stata divelta o resa illeggibile.

4] Il gestore di struttura balneare è tenuto ad indicare, con idonei segnali e/o avvertenze, qualsiasi altro pericolo noto e/o rischio a carattere temporaneo o permanente.

Art. 12: corridoio di lancio

Specchio acqueo delimitato che consente a natanti ed imbarcazioni, anche spinte dal vento o propulse a motore, di attraversare la fascia di mare riservata alla balneazione e raggiungere la spiaggia o il litorale.

Art. 13: limite acque sicure

Distanza dalla battigia entro la quale i non esperti del nuoto possono nuotare in sicurezza. Essa è individuata entro la batimetria di 1,6 metri di profondità.

Art. 14: misurazione della velocità in mare

Nella presente ordinanza, la misura della velocità è riferita allo spostamento del vettore rispetto alla superficie terrestre c.d. *Speed Over Ground [SOG]*.

CAPO II [TUTELA DELLA BALNEAZIONE]

Art. 15: aree destinate alla balneazione in via prioritaria

1] Dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, i seguenti tratti di mare sono destinati in via prioritaria all'esercizio della balneazione:

- 200 metri dalla spiaggia;
- 100 metri dalla scogliera o costa a picco.

2] Le attività in essa consentite sono:

- balneazione;
- l'osservazione dei fondali con maschera [cd. snorkeling];
- navigazione a remi;
- navigazione a mezzo natanti che favoriscono la balneazione: jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, standing up paddling, gonfiabili, e similari;
- l'evoluzione dei surf in assenza di bagnanti o ad una distanza minima di 100 metri da essi;
- l'attività subacquea diversa dalla pesca in assenza di bagnanti o ad una distanza minima di 50 metri da essi.

3] Le attività in essa vietate, dalle ore 08:30 alle ore 19:30 e comunque in presenza di bagnanti, sono:

- la navigazione a vela o motore ad eccezione delle unità della Guardia Costiera, ovvero di ogni altro soggetto incaricato di pubblico servizio, esclusivamente per motivi di soccorso/salvataggio e previa autorizzazione dell'Autorità marittima – Guardia Costiera. Eventuali, ulteriori accessi, esclusivamente finalizzati al campionamento delle acque, ovvero alla loro bonifica, possono essere autorizzati, caso per caso, dall'Autorità marittima – Guardia Costiera;
- la pesca, ad eccezione della deroga contenuta al capo VIII, Art. 40.

4] E' sempre vietato il transito con armi destinate alla pesca subacquea cariche o sprovviste di protezione degli elementi acuminati o comunque idonei ad offendere.

5] La specifica disciplina delle attività di pesca, sportiva e professionale, è riportata al capo VIII.

Art. 16: altre aree interessate dalla balneazione

1] Durante la stagione estiva, al di fuori delle zone individuate all'Art. 15, comma 1 [*zone riservate alla balneazione in via prioritaria*], qualora ricorrano le circostanze indicate all'Art. 3 [*ogni tratto di mare, adiacente o meno alla costa, in cui sono presenti persone che effettuano la balneazione o l'osservazione dei fondali con maschera [cd. snorkeling]*] è individuata una fascia di rispetto di 100 metri intorno al soggetto che effettua la balneazione al fine di garantirne l'incolumità.

2] Nella fascia di rispetto di 100 metri individuata al comma precedente è vietata:

- la navigazione a vela e a motore;
- la pesca sportiva cd "a traina".

3] Il soggetto che effettua la balneazione al di fuori delle zone ad essa destinate in via prioritaria [Art. 15] deve aumentare la propria capacità di essere avvistato vincolandosi, con sagola inferiore a 3 metri, allo stesso segnalamento impiegato per segnalare il sub in immersione [*galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca visibile a non meno di 300 mt.²*].

4] Il soggetto che inizia la balneazione da unità da diporto alla fonda può sostituire il segnalamento di cui al comma precedente issando a riva dell'unità la bandiera rossa con striscia diagonale bianca e permanendo all'interno del cerchio di 50 metri dall'unità da cui ha iniziato la balneazione.

Art. 17: zone di mare vietate alla balneazione

1] La balneazione è vietata:

- nei porti e nel raggio di 100 metri dalle imboccature;
- nel raggio di 100 metri dalle navi mercantili e di 300 metri dalle navi militari;
- all'interno dei corridoi riservati al transito di natanti ed imbarcazioni;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

2] Pur ricorrendo le caratteristiche individuate al comma precedente, alcuni specchi acquei delimitati possono essere sottratti al divieto di balneazione su esplicita disposizione dell'Autorità marittima visti i pareri delle altre Amministrazioni competenti.

CAPO III [SERVIZIO DI SALVATAGGIO]

Art. 18: descrizione generale

Durante i periodi di apertura delle strutture balneari, il servizio di salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità da un soggetto in buona salute ed in possesso del prescritto titolo abilitativo in corso di validità.

² Art. 30 del D.Lgs. n 1639/1968

Art. 19: obbligatorietà del servizio di salvataggio

1] Ogni struttura balneare, durante i periodi di apertura, è obbligata a garantire il servizio di salvataggio nelle modalità disciplinate dalla presente Ordinanza.

2] Il gestore di struttura balneare è il soggetto deputato a garantire la corretta organizzazione del servizio di salvataggio sia per quanto attiene l'equipaggiamento di tutte le dotazioni prescritte per la postazione, sia per quanto attiene la turnazione tra i singoli assistenti bagnanti per garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità all'interno dei periodi in cui esso è obbligatorio.

Art. 20: dimensioni del fronte mare vigilato da una singola postazione

1] Ogni singola postazione di assistente bagnanti può garantire la fornitura del servizio di salvataggio per un fronte mare fino ad 80 metri.

2] Il limite massimo di fronte mare assegnato alla singola postazione di assistente bagnanti può essere ridotto se la capacità visiva dell'assistente, ovvero la capacità d'intervento, anche a mezzo dell'"unità di salvataggio", sono limitate dalla conformazione orografica della costa. La valutazione in merito alle dimensioni di fronte mare assegnabile per singola postazione viene eseguita dall'Autorità marittima su richiesta dei soggetti gestori interessati.

3] Ai fini della determinazione del fronte mare assegnato alla singola postazione di assistente bagnanti, non possono essere incorporati né eventuali tratti di litorale libero né eventuali tratti di litorale destinati ad usi diversi dalla balneazione ricadenti nel singolo fronte mare.

4] Nell'individuazione degli 80 metri di cui al comma 1], in considerazione della naturale variabilità delle dimensioni orografiche del litorale sabbioso, è applicata una tolleranza del 5%.

Art. 21: consorzio tra "strutture balneari" adiacenti per la vigilanza di tratti di litorale comuni

1] Il consorzio per consentire a due o più strutture balneari adiacenti di esercitare in modo congiunto il servizio di salvataggio su tratti di litorale e di mare individuati secondo i criteri dell'articolo precedente è comunicato all'Autorità marittima prima dell'inizio della stagione balneare.

2] Il fronte mare assegnato al singolo consorzio è calcolato mediante la somma della lunghezza dei fronti mare risultanti dai titoli demaniali dei singoli gestori.

3] La comunicazione con la quale più soggetti si avvalgono dell'istituto del consorzio, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti, deve essere corredata dall'individuazione di un unico soggetto deputato a garantire la corretta organizzazione del servizio di salvataggio sia per quanto attiene l'equipaggiamento di tutte le dotazioni prescritte per la postazione, sia per quanto attiene la turnazione tra i singoli assistenti bagnanti per garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità.

Art. 22: assistente bagnanti

1] L'assistente bagnanti, nello svolgimento del proprio servizio, deve:

- sentirsi in buona salute;
- essere munito di brevetto di abilitazione in corso di validità;
- indossare una maglietta rossa con scritta in bianco "SALVATAGGIO";
- essere dotato di fischietto professionale con tre camere indipendenti;

- essere impegnato in una delle attività disciplinate al successivo Art. 23;
- vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;
- procedere, con la supervisione del gestore della struttura balneare, alla compilazione della “scheda rilevazione degli incidenti” di cui all’Art. 37.

2] L’assistente bagnanti non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo sostituzione con altro operatore abilitato.

3] Nel periodo dal 1/5 al 31/5 e dal 15/9 al 30/9 l’assistente bagnanti, qualora la battigia ed il mare siano totalmente non interessati dalla presenza di persone intente o in procinto di effettuare la balneazione, può essere impegnato in altre attività all’interno della struttura balneare. Il gestore di struttura balneare deve garantire la sussistenza di un modello organizzativo aziendale capace di allertare l’assistente bagnanti al sopraggiungere di persone intente o in procinto di effettuare la balneazione.

4] L’assistente bagnanti in servizio è designato dal titolare della struttura balneare o dal soggetto indicato al precedente Art. 21, comma 3 che è responsabile di vigilare sul suo operato.

5] L’assistente bagnanti in servizio è reso riconoscibile dalla maglia rossa.

Art. 23: attività svolte dall’assistente bagnanti durante la “stagione balneare” nell’esercizio delle sue funzioni

L’assistente bagnanti, durante lo svolgimento del suo servizio, anche in presenza di condizioni meteo non ottimali, deve essere impegnato in una delle seguenti attività:

- stazionare sulla postazione di salvataggio di cui all’Art. 24 intento a vigilare sul mare;
- stazionare sulla battigia, qualora lo richiedano temporanee esigenze di intervento al fine di garantire l’ordine della battigia e del mare limitatamente a profili di incidenza sulla sicurezza della balneazione; in tale circostanza l’assistente bagnanti deve mantenere un comportamento dinamico e limitare la sua assenza dalla postazione di salvataggio al tempo strettamente necessario per la risoluzione delle singole criticità;
- spostarsi in mare, sull’unità di salvataggio intento a sorvegliare situazioni potenzialmente critiche in ordine alla sicurezza della balneazione; in tale circostanza l’assistente bagnanti deve mantenere un comportamento dinamico e limitare la sua assenza dalla postazione di salvataggio al tempo strettamente necessario per la risoluzione delle singole criticità;
- in caso di assenza di bagnanti e, comunque, in assenza di persone in procinto di effettuare la balneazione, può stazionare sulla spiaggia in posizione idonea per sorvegliare l’intero fronte a mare a lui assegnato e scorgere l’eventuale accesso/presenza di persone al/in mare.

Art. 24: postazione dedicata all’assistente bagnanti e sue dotazioni

1] La postazione di salvataggio deve essere realizzata su idonea, sicura e stabile struttura di osservazione, sopraelevata rispetto al piano della spiaggia di almeno 1,5 metri. Essa deve essere posizionata al centro del fronte mare assegnato alla singola postazione.

2] Presso ogni postazione devono essere sempre disponibili le seguenti dotazioni:

- un binocolo;
- un rullo, saldamente fissato al piano dell'arenile, con avvolti 200 metri di sagola di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle;
- un paio di pinne di misura idonea per essere calzate dall'assistente bagnanti in servizio;
- un megafono;
- un'unità nautica idonea a svolgere l'attività di salvataggio ed a ciò destinata in via esclusiva; essa deve essere dotata delle seguenti caratteristiche:
 - a) di colore rosso;
 - b) con la scritta "SALVATAGGIO" di colore bianco su ambo i lati;
 - c) equipaggiata con mezzo marinaio e salvagente anulare con 25 metri di sagola galleggiante.

3] L'unità di salvataggio deve essere posizionata entro un raggio di 15 metri dalla postazione dedicata all'assistente bagnanti.

4] L'unità di salvataggio deve essere posizionata su carrelli o apprestamenti idonei a consentire le operazioni di varo a cura di un singolo soggetto.

5] L'unità di salvataggio deve essere costantemente armata, equipaggiata e mantenuta per essere pronta all'impiego.

Art. 25: deroghe alla postazione indicata all'Art. 24

Qualora il fronte a mare su cui assicurare la vigilanza sia superiore ad 80 metri, ma la parte eccedente non sia destinata alla balneazione [es. corridoio di lancio], la vigilanza potrà, su autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo, essere così organizzata:

- una postazione realizzata ai sensi dell'Art. 24 posizionata al centro dell'area destinata in via prioritaria alla balneazione;
- una postazione realizzata sul piano spiaggia posizionata al centro del restante arenile da vigilare.

Art. 26: altre dotazioni di sicurezza

1] Ogni struttura balneare, in aggiunta a quanto disposto dai precedenti articoli, deve essere dotata di:

- un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto posizionato, in prossimità della battigia, ogni 25 metri di fronte mare o frazione;
- un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto posizionato, in prossimità della battigia, presso ogni lato della struttura balneare eventualmente confinante con una spiaggia libera;
- idonei apprestamenti antincendio secondo quanto prescritto delle vigenti norme in materia.

Art. 27: disposizioni particolari per strutture destinate a colonie balneari

1] Le strutture di cui al presente articolo non sono soggette al rispetto del periodo e dell'orario minimi di apertura di cui agli Artt. 6 e 7 della presente Ordinanza; nel caso in cui il periodo e l'orario di apertura non coincidano con quelli indicati agli articoli 6 e 7, il gestore della struttura balneare dovrà assicurare che sia esposta la cartellonistica di cui all'Art. 11 [Avvertenza 6].

2] Il servizio di vigilanza dell'assistente bagnanti deve essere articolato prevedendo almeno un assistente bagnanti ogni 25 utenti della colonia che siano intenti ad effettuare la balneazione.

3] Ad esclusione delle deroghe di cui ai precedenti commi 1 e 2, alle strutture di cui al presente articolo si applicano tutte le previsioni contenute nella presente Ordinanza.

Art. 28: disposizioni particolari per piscine e vasche adibite alla balneazione

1] In presenza di piscine e vasche adibite alla balneazione insistenti su aree demaniali marittime, in rapporto all'estensione dello specchio acqueo, il servizio di salvataggio deve essere articolato come segue:

- per impianti aventi vasche con specchi acquee fino a 100 mq, n. 1 assistente bagnanti;
- per impianti aventi vasche con specchi acquee di estensione superiore a 100 mq, n. 1 assistente bagnanti in aggiunta per ogni 400 mq di superficie o frazione.

2] Il numero degli assistenti bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza del mare.

Art. 29: utilizzo di unità cinofile

1] In aggiunta al servizio di salvataggio obbligatorio disciplinato dalla presente Ordinanza, i gestori di struttura balneare possono affiancare ad esso un servizio di salvataggio aggiuntivo ed indipendente composto da due unità: cane di salvataggio e conduttore.

2] Il cane di salvataggio deve essere munito della prevista abilitazione nonché di tutti i certificati sanitari prescritti dalla legge. Il conduttore deve essere in possesso del brevetto di assistente bagnanti.

Art. 30: utilizzo di moto d'acqua

In aggiunta al servizio di salvataggio obbligatorio disciplinato dalla presente Ordinanza, i gestori di struttura balneare possono dotarsi di moto d'acqua propulsa con sistema ad idrogetto assicurando le seguenti condizioni:

- effettuare la comunicazione di cui al successivo Art. 37;
- la moto d'acqua deve essere di colore rosso e riportare la scritta "SALVATAGGIO" di colore bianco su entrambi i fianchi o viceversa;
- la moto d'acqua deve essere impiegata esclusivamente per il servizio di salvataggio;
- il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica;
- a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, deve essere presente una persona munita del titolo abilitativo di cui all'Art. 18;
- uno dei due membri dell'equipaggio può essere l'assistente bagnanti in servizio;
- la moto d'acqua deve essere dotata di una barella di salvataggio che sia:
 - a) omologata da un Ente tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento;
 - b) certificata dalle competenti autorità sanitarie per l'idoneità al trasporto/recupero;
 - c) assicurata per mezzo di sganci rapidi.

CAPO IV [APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO]

Art. 31: generalità

1] Il gestore di struttura balneare deve, all'interno della stessa, destinare un idoneo locale a punto di primo soccorso.

2] Il locale deve essere segnalato con una croce rossa, o bianca su sfondo verde, e l'indicazione "PUNTO DI PRIMO SOCCORSO".

3] All'interno della struttura balneare devono essere apposti idonei cartelli indicanti l'ubicazione del punto di primo soccorso ed il percorso atto a raggiungerlo.

Art. 32: dotazioni di primo soccorso

1] Presso ogni punto di primo soccorso devono essere presenti le seguenti dotazioni:

- materiale per medicazione:
 - a) guanti monouso latex free di varie misure;
 - b) disinfettante a base di clorexidina;
 - c) pacchetti di garze sterili 10 cm x 10 cm;
 - d) rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm;
 - e) rotolo di cerotto da 2,5 cm;
 - f) confezione di cerotti medicati;
- materiale per rianimazione cardio-polmonare di base BLS:
 - g) un pallone di ventilazione auto espandibile (pallone AMBU) corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1 – 2 – 3 – 4 - 5);
 - h) sistema barriera per ventilazione "bocca a bocca" (tipo pocket mask);
 - i) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a 100 litri o 1 kg;
 - j) riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco per presa ossigeno o in equivalenza bombole di ossigeno monouso senza riduttore di pressione;
 - k) mascherine per ossigenoterapia pediatriche e per adulto;
- altro materiale:
 - l) buste ghiaccio istantaneo monouso;
 - m) coperta isotermica;
 - n) forbici;
 - o) laccio emostatico per emorragie arteriose tipo "Esmarck";
 - p) opuscolo con istruzioni sul modo di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio 118.

2] I gestori di strutture balneari, anche in consorzio tra loro, hanno la facoltà di dotarsi, in aggiunta a quanto prescritto al comma precedente, di un defibrillatore semiautomatico D.A.E. .

CAPO V [CORRIDOI DI LANCIO]

Art. 33: generalità

1] I corridoi di lancio devono avere le seguenti dimensioni:

- lunghezza: 200 metri;
- larghezza a 200 metri: minimo 20 metri;
- larghezza sulla battigia: minimo 10 metri.

2] I corridoi di lancio asserviti a concessioni demaniali marittime per fini diversi dalla balneazione devono avere una larghezza coincidente con la totalità del fronte mare della concessione stessa.

Art. 34: norme di comportamento all'interno dei corridoi di lancio

- 1] L'uso del singolo corridoio di lancio deve essere consentito a tutti.
- 2] Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela c.d. *windsurf*, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità di governo.
- 3] Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto, in sicurezza e a velocità non superiore a 3 nodi [SOG].
- 4] Le unità che utilizzano il corridoio devono impegnare la battigia per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico di persone o materiali.
- 5] Le unità che utilizzano il corridoio devono limitarsi a percorrerlo per accedere/lasciare la battigia e non possono occuparlo per periodi eccedenti alle operazioni di transito. È pertanto vietato l'ancoraggio e lo stazionamento in genere.
- 6] Nei corridoi di lancio è vietata la balneazione, la pesca sia sportiva che professionale, e qualsiasi attività subacquea.

CAPO VI [APPOSIZIONE DEI SEGNALAMENTI E COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ MARITTIMA]

Art. 35: generalità

1] Il gestore di struttura balneare deve segnalare i seguenti specchi acquei mediante la stesura di appositi campi boe:

- area destinata alla balneazione;
- limite acque sicure;
- corridoi di lancio.

2] Il gestore di struttura balneare è responsabile dell'integrità del segnalamento: il segnalamento deve essere prontamente ripristinato qualora, per qualsiasi motivo, sia stato divelto, dislocato o danneggiato.

Art. 36: segnalazione

1] Area destinata alla balneazione: il gestore di struttura balneare deve segnalare il limite di tale area mediante una linea di gavitelli dalle seguenti caratteristiche:

- colore rosso con scritta nominativa della struttura balneare;
- saldamente ancorati a fondali non interessati dalla presenza di praterie di posidonia;
- posti parallelamente alla linea di costa a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro;
- posti in allineamento reciproco tra gestori di strutture balneari limitrofe.

2] Limite acque sicure: i gestori di struttura balneare devono segnalare il limite entro il quale i non esperti del nuoto possono effettuare la balneazione in sicurezza mediante una linea di galleggianti dalle seguenti caratteristiche:

- colore bianco;
- saldamente ancorati al fondo;
- posti parallelamente alla linea di costa a distanza non superiore a 30 metri l'uno dall'altro.

Il limite di tali acque deve corrispondere alla batimetrica di 1,60 metri; ove tale profondità sia superata entro 10 metri dalla costa, il gestore di struttura balneare può posizionare, in alternativa, un adeguato numero di cartelli disciplinati all'Art. 11 [Avvertenza 3].

3] Corridoi di lancio: lo specchio acqueo interessato dalla presenza di un corridoio di lancio deve essere individuato secondo le seguenti modalità:

- delimitazione con boe di colore giallo o arancione distanti l'una dall'altra 10 metri e collegate fra loro mediante sagola galleggiante tarozzata;
- individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui galleggianti esterni di delimitazione;
- apposizione, in prossimità della battigia, della cartellonistica di cui all'Art. 11 [Avvertenza 4].

4] I campi boe, compresi i sistemi di ancoraggio, descritti ai precedenti commi 1, 2, 3, devono essere rimossi integralmente entro il 15 ottobre di ogni anno.

Art. 37: comunicazioni all'Autorità marittima

1] "SCHEDE RILEVAZIONE INCIDENTI". L'assistente bagnanti, con la supervisione del gestore della struttura balneare, deve procedere alla compilazione della "scheda di rilevazione degli incidenti" [Allegato 1] qualora si siano verificate situazioni di emergenza e/o pericolo che abbiano richiesto l'attivazione del servizio di vigilanza ai bagnanti o l'intervento del servizio 118. Detta scheda dovrà essere inviata via fax o via e-mail all'Ufficio circondariale marittimo entro le 24 ore dall'evento.

2] "REFERENTI PER LE EMERGENZE". Il gestore di struttura balneare, entro il 1 maggio di ogni anno o, al più tardi, entro il 1 giugno, in relazione al periodo di apertura, deve comunicare all'Ufficio circondariale marittimo l'elenco dei nominativi e dei relativi recapiti telefonici di pronta reperibilità dei referenti per la gestione delle emergenze.

3] "INTEGRAZIONE DEI MEZZI DI SALVATAGGIO CON MOTO D'ACQUA". Il gestore di struttura balneare che intenda dotarsi di una moto d'acqua quale mezzo nautico di salvataggio in aggiunta all'unità di cui all'Art. 24, deve darne apposita comunicazione all'Ufficio circondariale marittimo che contenga:

- individuazione della postazione di salvataggio a cui è asservita;
- descrizione delle principali caratteristiche dell'unità;
- nominativi e contatti di pronta reperibilità;
- nominativi e contatti di pronta reperibilità del personale che si intende impiegare in tale servizio.

4] "ALLERTAMENTO DELL'AUTORITÀ MARITTIMA – GUARDIA COSTIERA". Al verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza e pubblica incolumità deve essere data immediata notizia alla più vicina Autorità marittima – Guardia Costiera mediante:

- telefono fisso/cellulare al **"NUMERO BLU" gratuito di emergenza e soccorso in mare 1530**;
- telefono o radio alla sala operativa dell'Ufficio circondariale marittimo.

5] "APERTURA DELLA STRUTTURA PER FINI ELIOTERAPICI". Il gestore di struttura balneare che, nei termini e nei tempi stabiliti dalle singole Amministrazioni comunali, intenda fornire il servizio di elioterapia e/o cure salso-iodiche, deve:

- darne preventiva comunicazione all'Ufficio circondariale marittimo specificando i periodi entro i quali fornire detto servizio;
- esporre la segnaletica di cui all'Art. 11 [Avvertenza 5] all'ingresso ed ai lati della struttura balneare.

6] "ESECUZIONE DI LAVORI IN MARE O SUL LITORALE". Nel caso in cui debbano essere effettuati lavori in mare o su tratti di arenile, in grado di interferire anche indirettamente con lo svolgimento della balneazione o con la navigazione, gli interessati, ottenute le necessarie autorizzazioni demaniali marittime ed ambientali, devono richiedere, quanto prima, all'Ufficio circondariale marittimo l'emanazione dei pertinenti provvedimenti tesi a disciplinare la sicurezza della navigazione e della balneazione.

La richiesta deve contenere:

- la descrizione dell'intervento;
- i dati relativi agli eventuali mezzi navali impiegati;
- il numero ed i nominativi del personale subacqueo impiegato;
- le date di stimato inizio e fine lavori;
- le modalità di svolgimento;
- il nominativo e la reperibilità del responsabile dei lavori;
- la documentazione di sicurezza delle unità navali impiegate;
- le abilitazioni in possesso al personale addetto ai lavori.

CAPO VII [DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE]

Art. 38: generalità

1] La fornitura di tutti i servizi disciplinati dalla presente Ordinanza, per i tratti di litorale libero da strutture balneari, è assicurata dai Comuni costieri.

2] I Comuni costieri, qualora non siano in grado di garantire parte dei servizi disciplinati, ovvero vi provvedano solo per alcuni giorni determinati dalla stagione balneare, ne danno comunicazione all'Ufficio circondariale marittimo e curano l'installazione e la manutenzione della segnaletica di cui agli articoli 10 e 11.

CAPO VIII [DISCIPLINA DELLA PESCA]

Art. 39: pesca professionale

1] La pesca professionale può essere esercitata anche nei tratti di mare indicati all'Art. 15 [*aree destinate alla balneazione in via prioritaria*] purché gli attrezzi vengano posati, lasciati operare e salpati al di fuori della seguente fascia oraria:

- dal 1/5 al 30/9: 08:30 – 19:30.

2] La pesca professionale, nei tratti di mare adiacenti ai seguenti promontori/scogliere: Capo S.Croce/Capo Mele/Capo Cervo ancorché ricadenti all'interno dei limiti indicati all'Art. 15, è consentita purché gli attrezzi vengano posati, lasciati operare e salpati al di fuori della seguente fascia oraria:

- dal 1 maggio al 30 settembre: 10:00 – 18:00.

3] L'inizio delle attività disciplinate ai commi precedenti è subordinato comunque all'assenza di persone intente ad effettuare la balneazione o attività subacquea.

Art. 40: pesca sportiva

1] La pesca sportiva non subacquea può essere esercitata anche nei tratti di mare indicati all'Art. 15 [*aree destinate alla balneazione in via prioritaria*] purché gli attrezzi vengano utilizzati in assenza di bagnanti, o a distanza superiore a 80 metri dal bagnante, ed al di fuori delle seguenti fasce orarie:

- dal 1/5 al 31/5 e dal 16/9 al 30/9: 08:30 – 18:00;
- dal 1/6 al 15/9: 08:30 – 19:30.

2] La pesca sportiva con canna o lenza, impiegate da moli e scogliere, è consentita anche all'interno delle fasce orarie di cui al comma precedente purché effettuata in assenza di bagnanti, o a distanza superiore a 50 metri dal bagnante, ed in direzione del mare aperto e non lateralmente al molo/scogliera. Gli attrezzi devono essere prontamente rimossi in caso di avvicinamento di bagnanti.

3] La pesca subacquea è disciplinata dagli artt. da 128 a 131 del D. Lgs. n. 1639/1968, di cui si riporta un estratto: [*“Sezione III - DELLA PESCA SUBACQUEA ...Omissis...*

Articolo 128/bis. Esercizio della pesca subacquea sportiva.

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.

Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi.

È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, di apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

Articolo 129. Limitazioni.

L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;*
- b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta;*
- c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;*
- d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;*
- e) dal tramonto al sorgere del sole.*

Articolo 130. Segnalazione.

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Articolo 131. Limitazioni di uso del fucile subacqueo.

È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

...Omissis...]

4] Le unità in navigazione devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dal segnale che indica la presenza del subacqueo.

5] Nel Circondario marittimo di Alassio, in prossimità delle coste a picco e delle scogliere non adiacenti alla spiaggia, è consentito lo svolgimento della pesca subacquea purché in assenza di persone intente ad effettuare la balneazione o a distanza non inferiore a 100 metri dal bagnante o dal subacqueo non intento a pescare.

CAPO IX [DEROGHE]

Art. 41: articolo unico

Per casi specifici e determinati, giustificati dall'obiettivo sussistenza di circostanze atipiche, l'Ufficio circondariale marittimo potrà concedere deroghe a quanto disciplinato dalla presente Ordinanza. L'istanza volta ad ottenere la deroga è presentata dal soggetto interessato all'Ufficio circondariale marittimo.

CAPO X [DISPOSIZIONI FINALI]

Art. 42: articolo unico

1] La presente ordinanza sostituisce ed abroga la n. 33/2013 emanata da questo Ufficio circondariale marittimo in data 30 aprile 2013.

2] La presente ordinanza deve essere esposta, a cura dei gestori di struttura balneare, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

3] Chiunque non osservi le norme stabilite dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero altro più grave illecito, ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da illeciti/imprudenti comportamenti, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1166, 1168, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice Penale, dell'articolo 53 comma 3 del D. Lgs. 171/2005, del D. Lgs. 4/2012 e del D. Lgs. 152/2006.

5] E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione viene assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni rivieraschi e alle pubbliche amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nella pagina ordinanze del sito web di questo Ufficio circondariale marittimo.

Loano, 13 giugno 2014

Firmato in originale

Il Capo del circondario marittimo

Tenente di Vascello (CP)

Alessandro GUERRI